



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 Del 21.12.2022	RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICCARAZZI AL 31.12.2021 EX ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016.
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventidue, il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:35** e **segg.**, nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO		X
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA		X
6) MARTORANA GIOACCHINO		X	14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Piera Letizia Comparetto

La seduta è pubblica.

PRESENTI 12

ASSENTI 4 (Cons. Martorana Gioacchino, Martorana Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)

Il **Presidente** apre il decimo punto all'ordine del giorno a oggetto: "Ricognizione e Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016" e concede la parola all'Amministrazione.

Il **Cons. Giuseppe Lanza** illustra brevemente la proposta, spiegando innanzitutto che anche la ricognizione in oggetto è un adempimento propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2022. In particolare, informa che la normativa vigente rappresentata dal TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede l'obbligo per ogni Ente di fare una ricognizione delle eventuali proprie partecipazioni in società, per verificare la ricorrenza delle condizioni legittimanti il mantenimento alla stregua di detta normativa. Comunica che, come da proposta, il Comune di Ficarazzi mantiene le partecipazioni in SRR Palermo Area Metropolitana e in Amap spa. Le partecipazioni in ASI e in Metropoli Est sono mantenute nell'ottica della conclusione dei relativi procedimenti di liquidazione.

Il **Cons. Salvatore Bisconti** afferma che l'Ente ha dei debiti nei confronti di Metropoli Est e chiede di capire quali siano le intenzioni dell'Amministrazione sia in merito al loro pagamento sia in merito al mantenimento delle partecipazioni nonostante la fase di liquidazione in corso.

Il **Sindaco** chiarisce che l'intenzione è quella di chiudere ogni rapporto con la società Metropoli Est e di verificare i presunti debiti dell'Ente prima di decidere il da farsi.

Il **Cons. Salvatore Bisconti** ricorda che i debiti vadano comunque onorati.

L'**Ass.re Sergio Cuccio** interviene per precisare retoricamente che non si comprende a fronte di quali servizi ricevuti, l'Ente debba ritenersi obbligato nei confronti di Metropoli Est

Il **Cons. Bisconti** concorda che nel passato la gestione della società è stata fallimentare, come dimostra l'attuale stato della sua liquidazione, tuttavia, ritiene che possa ancora essere uno strumento utile e valido a servizio dei comuni interessati. Sostiene che con una nuova e più oculata gestione possa essere riattivata la società e funzionare nell'interesse pubblico.

Il **Consigliere Luisa Morici** prende la parola per avallare il punto di vista del Cons. Bisconti, sostenendo che altri comuni facenti parte di Metropoli Est hanno deciso di mantenerne la partecipazione, in attesa che, superata l'attuale fase critica, essa possa nuovamente funzionare e asservire alla sua originaria funzione.

Il **Cons. Marco lo Cascio** chiede conferma del fatto che il Comune di Ficarazzi sia definitivamente fuoriuscito dal consorzio COINRES e domanda se continuino ad arrivare le relative fatture.

Il **Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Cecchini** conferma la suddetta fuoriuscita dal consorzio e comunica che le fatture, che continuano ad essere emesse e trasmesse all'Ente, vengono per questo rifiutate.

Entra il Cons. Gioacchino Martorana

PRESENTI 13

ASSENTI 3 (Cons. Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)

Uditi gli interventi, **il Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 13 presenti – n. 3 assenti (Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)) e votanti:

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto: “Ricognizione e Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016”.

Terminate le votazioni, **il Presidente** dichiara la chiusura del punto.



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 2° - Economico-Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 24233 Settore 2°

del 12 DIC. 2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICCARAZZI AL 31/12/2021 EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**



Il Funzionario Responsabile
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**



Il Funzionario Responsabile
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto:
RICOGNIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FICARAZZI AL 31.12.2021 EX ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016.

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o testo unico)*.

Esaminato il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (decreto correttivo).

Considerato che, in base a detta normativa, gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP).

Considerato che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016?.*

Tenuto conto che sono ammesse, in deroga alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 4 del richiamato Decreto, le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale preveda esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, e ciò al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte dei rispettivi patrimoni, tramite il conferimento a dette società di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3, TUSP).

Rilevato che, per effetto del testo unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare annualmente una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, definendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del citato Decreto

un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, comma 1, TUSP).

Rilevato che devono essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società o la cessione, le partecipazioni sociali rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- d) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o svolte da enti pubblici strumentali;
- e) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, cioè negli anni 2017-2019, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 1.000.000;
- f) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP.

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente.

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Evidenziato che, in base alla normativa richiamata, le attività di ricognizione e revisione ordinaria afferiscono sia alla partecipazioni societarie dirette sia a quelle indirette.

Evidenziato che, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) e g) TUSP, le partecipazioni indirette sono quelle detenute in una società per il tramite di società controllata o di organismi contrattati dall'Ente, ossia le società in house soggette a controllo analogo, anche congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Richiamato il provvedimento di revisione straordinaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017.

Dato atto che il Comune di Ficarazzi non detiene alla data del 31.12.2021 partecipazioni societarie indirette, atteso che le società in house soggette a controllo analogo, di cui l'Ente detiene partecipazioni, non hanno a loro volta partecipazioni in aziende e società.

Dato atto che le società partecipate direttamente dal Comune di Ficarazzi alla data del 31.12.2021 sono le seguenti:

- S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa, partecipata dal Comune con una quota dell'1,291% del capitale sociale, costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.9/2010 per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con lo scopo di sostituire gli A.T.O.

Rilevato che nell'alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria, non vi rientrano, per espressa previsione normativa (art. 1, c. 4, del d. lgs. n. 175/2016), le superiori partecipazioni in quanto previste in base a specifiche disposizioni di legge.

- Amap Spa, partecipata dal Comune con una quota dell'0,0000195454% del capitale sociale, gestore unico del servizio idrico integrato giusto affidamento dell'Assemblea territoriale idrica dell'Ambito territoriale ottimale Palermo ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 11, L.R. n. 19/2015;
- A.S.I., Consorzio Area Sviluppo industriale Palermo, costituito con lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese industriali nell'ambito degli agglomerati industriali di Termini Imerese, Carini, la zona denominata Zir Brancaccio e l'area artigianale di Lercara Friddi, partecipata dal comune con una quota indefinita del capitale sociale, in quanto, l'ASI è stata messa in liquidazione e successivamente confluita nell'IRSAP Sicilia che a sua volta si trova in liquidazione di cui non si riesce a reperire nessuna notizia ormai da diversi anni.
- Metropoli Est srl, Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio, partecipato dal Comune con una quota del 6% del capitale sociale, costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale mediante un'azione di animazione territoriale attualmente, in liquidazione volontaria in forza di Assemblea dei soci del 27.04.2015.

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 TUSP, occorre individuare le partecipazioni da mantenere, le società da liquidare, le quote da alienare e le società da sottoporre a misure di razionalizzazione.

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute da questo Comune è stato effettuato dal servizio finanziario comunale in conformità con i criteri sopra indicati.

Ricordato che l'obiettivo perseguito dal Legislatore con la disciplina di cui al T.U.S.P è quello di porre un argine a fenomeni di partecipazione degli Enti Locali in organismi societari non strettamente necessari all'erogazione di servizi di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti stessi, in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi in termini di sostenibilità della finanza pubblica.

Ritenuto, alla stregua delle previsioni di cui agli art.4 – art. 20, co. 2 del TUSP, di mantenere le partecipazioni azionarie detenute nelle seguenti società:

- **S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa**, trattandosi di società a totale partecipazione pubblica costituita per l'esercizio della gestione di interesse economico generale, in forza di specifica disposizione di legge (art. 4, commi 9 e 11, L.R. n. 19/2015). Riguardo alle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP la società è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 membri e dispone di n. 52 dipendenti. La società ha prodotto, inoltre, un risultato di esercizio positivo nel quinquennio precedente e vanta un fatturato medio negli anni 2019-2021 di euro **5.011.246,33**, superiore a euro 1.000.000,00 annui, come risulta dai dati che seguono:

	2019	2020	2021
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	€ 4.971.012,00	€ 4.710.921,00	€ 5.351.806,00
Media ultimi 3 anni	€ 5.011.246,33		

- **Amap Spa** è il gestore, mediante affidamento in house, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Area Metropolitana di Palermo. Detto servizio è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresa la gestione delle reti e degli impianti. Detta attività è sicuramente riconducibile alle funzioni fondamentali ex art.14, comma 17, lett. f) D.L. n.78/2010. Trattasi quindi di un servizio di interesse generale a rilevanza economica strettamente necessario al perseguimento di finalità istituzionali. La partecipazione è conforme ai criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'integrazione dei presupposti per l'affidamento in house, specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo, nonché prevalenza dell'attività a favore degli enti pubblici affidanti. La decisione di procedere all'affidamento in house del servizio risulta sostenuta da motivazioni di efficienza, qualità e convenienza economica. Il servizio idrico integrato non è in alcun modo suscettibile di una gestione in economia o diretta da parte dell'Ente. Secondo il vigente quadro normativo è infatti l'Autorità d'ambito a scegliere il modello organizzativo e a individuare le concrete forme di gestione del servizio idrico integrato. Detta Autorità ha ritenuto di addivinare ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, che fornisca un servizio ad un

gruppo di utenti sufficientemente alto da poter coprire i costi di personale, delle attrezzature e infrastrutture, al fine di garantire un livello di servizio redditizio conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti previsti. Peraltro sotto il profilo della convenienza economica, il ramo Idrico è un settore talmente delicato e strategico che si è ritenuto che il “mercato” - costituito dagli operatori industriali privati - non fosse sufficientemente maturo, specie in Italia, per contemperare le esigenze di tutela del territorio e dei cittadini con quelle – pur legittime – della massimizzazione del profitto sul capitale investito. Lo Statuto di Amap SpA recepisce il modello gestionale “in house” basato sulla totale partecipazione pubblica e la previsione di forme di controllo stringenti da parte degli Enti Locali attraverso il cosiddetto “controllo analogo” e dunque le previsioni del D.Lgs. n.175/2016.

Riguardo alle altre condizioni di cui all’art. 20, comma 2, TUSP la società è retta da un Amministratore Unico e presenta in dotazione organica, al 21.12.2021, n. 739 dipendenti di varie categorie. La società ha prodotto, in oltre, un risultato di esercizio positivo nel quinquennio precedente e vanta un fatturato medio negli anni 2019-2021 di euro **124.028.929,33** superiore a euro 1.000.000,00 annui, come risulta dai dati che seguono:

	2019	2020	2021
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	100.611.339,00	113.053.423,00	114.986.977,00
Incrementi Imm. Interni	139.638,00	243.202,00	252.900,00
Altri ricavi	10.856.543,00	7.056.139,00	24.866.627,00
Totale	111.607.520,00	120.352.764,00	140.126.504,00
Media ultimi 3 anni	124.028.929,33		

- A.S.I. è in liquidazione. Tale liquidazione costituisce misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 1, TUSP.
- Metropoli Est srl è in liquidazione. Tale liquidazione costituisce misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 1, TUSP.

Ritenuto con riferimento a detti Organismi (A.S.I. e Metropoli Est) di rimettere al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere ad ulteriori verifiche sullo stato dei relativi procedimenti e sull’idoneità dei predetti a svolgere servizi di interesse generale necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell’Ente, mantenendo per il momento le relative partecipazioni.

Rilevato che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio dell’Ente, il cui esito, anche se negativo, è comunicato secondo le modalità di cui all’art. 17 D.L. n. 90/2014, ossia tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>, mediante l’inserimento delle informazioni ivi richieste relative a ciascuna partecipazione e l’invio telematico del presente provvedimento.

Viste le Linee Guida adottate di concerto tra il Mef e la Corte dei Conti, in data 21.11.2018, concernenti la “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. n.175/2016”, secondo cui a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa nel maggio 2016 tra le medesime Autorità, le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Visto il comma 3 dell’art.20 TUSP, secondo cui il provvedimento di ricognizione deve essere trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, per la verifica dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Ritenuto, quindi, di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario:

- di procedere alla trasmissione tempestiva della presente deliberazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti;
- di procedere alle comunicazioni relative agli esiti della presente ricognizione ordinaria, mediante compilazione dell’apposita sezione dell’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 T.U.S.P..

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente proposta deve essere trasmessa all’Organo di Revisione per l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3. D. Lgs. 267/2000.

PROPONE

1. Di dare atto che il Comune di Ficarazzi non detiene partecipazioni societarie indirette ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) e g) TUSP.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016 non rientrano nell’alveo degli enti partecipati ed oggetto della presente revisione ordinaria, le partecipazioni societarie detenute da questo Ente in **S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa**, in quanto previste in base a specifiche disposizioni di legge e che pertanto verranno mantenute.
3. Di mantenere, per le ragioni spiegate in narrativa, le partecipazioni societarie detenute in **Amap Spa**.
4. Di mantenere le partecipazioni detenute in **A.S.I. nell’ottica della conclusione del procedimento di liquidazione e Metropoli Est srl nell’ottica della conclusione del procedimento di liquidazione**, rimettendo al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere ad ulteriori verifiche sullo stato dei relativi procedimenti e sull’idoneità dei predetti a svolgere servizi di interesse generale necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell’Ente.
5. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario:

- a. di procedere alla trasmissione tempestiva della presente deliberazione alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti;
 - b. di procedere alle comunicazioni relative agli esiti della presente ricognizione ordinaria, mediante compilazione dell'apposita sezione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).
6. Di rimettere al servizio Economico-Finanziario la trasmissione della presente delibera a tutte le società e organismi partecipati dal Comune.
 7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ravvisata l'urgenza di procedere in vista della scadenza del termine di legge per il presente adempimento.



Il Responsabile del Settore II
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo

Allegati:

- Parere Organo di Revisione;
- Parere regolarità tecnica;
- Parere regolarità contabile.

	Protocollo del 2022 Nr. 24512 (15/12/2022 10:13:55)	POSTA CERTIFICATA: Verbale n. 51 del 14.12.2022 - Ricognizione e Revisione periodica delle partecipazioni societarie	   
Stato : Protocollato			? help ?
Modifica	Invia tramite E-Mail	Inserisci in fascicolo	Crea relazione con altri documenti
			Vai a...



Principale | **Destinatari** | **Allegati e note** | **Altri Dati**

Ragione sociale	Indirizzo	E-mail	Mezzo	Carico/Conoscenza
santo.palermo@pec.commercialisti.it	PEC		PEC	Per Carico
Unità organizzativa		Destinatari interni		Carico/Conoscenza
A Settore 2 Economico, Finanziario		G.NNI MORANA		Per Carico
Segretario		Giovanni Di Bernardo		Per Carico
		Maria Letizia Careri		Per Carico

TRACCIA INVIO TRAMITE EMAIL

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA

DI DELIBERA C.C Prot. N. 24233 –Sett.2 del 12.12.2022

Verbale n. 51 del 14/12/2022

L'Organo di revisione, nominato con delibera consiliare n.62 del 31.08.2021, ha ricevuto a mezzo PEC in data 12.12.2022 la proposta di delibera C.C prot. 24233 del 12.12.2022 avente ad oggetto: "Ricognizione e Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016"..

Premesso quanto sopra

Il giorno 14 del mese di dicembre 2022, collegati in videoconferenza si sono riuniti i componenti del collegio dei revisori dei conti:

- 1) Dott. Santo Palermo
- 2) Dott. Giuseppe Micale
- 3) Rag. Giuseppe Tomasello

Al fine di esaminare la richiesta di parere sulla proposta sopra indicata.

IL COLLEGIO

Esaminato il testo della proposta di deliberazione dell'organo consiliare;

Considerato che entro il 31.12.2022 il Comune di Ficarazzi deve procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2021;

RICHIAMATE

- La deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2017 con la quale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data del 31.12.2016;
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 21.12.2021 con la quale il Comune di Ficarazzi, ai sensi dell'art. 20 comma 1 e seguenti del T.U.P.S., ha eseguito la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021,

VISTO

L'art. 239 DEL D.Lgs. n.267, in materia di funzioni dell'organo di revisione;

il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate);

il D.Lgs. 16/07/2017 n.100 (Decreto correttivo);

L'esito della ricognizione delle partecipazioni effettuata dall'Ente;

il parere tecnico e contabile, entrambi favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti

TENUTO CONTO CHE

- Il Comune di Ficarazzi, alla data del 31.12.2021, non detiene partecipazioni societarie indirette;
- Il Comune di Ficarazzi prevede di confermare quanto disposto con la deliberazione dell'organo consiliare n. 87 del 21.12.2021;
- nel piano di Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni per l'anno 2021 sono argomentate le motivazioni sottese all'esito della ricognizione effettuata

APPURATO

Che il Comune di Ficarazzi detiene attualmente le seguenti partecipazioni:

- S.R.R Palermo Area Metropolitana Scpa partecipata dal Comune con una quota dell'1,291% del capitale sociale, costituita ai sensi dell'art.6 della L.R n.9/2010 per la regolamentazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con lo scopo di sostituire gli A.T.O.
- Amap, partecipata dal Comune con una quota pari a 0,0000195454 del capitale sociale, gestore unico del servizio idrico integrato;
- A.S.I, Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo. L'Asi è stata messa in liquidazione e successivamente confluita nell'IRSAP Sicilia che a sua volta si trova in liquidazione. Il Comune non riesce a reperire notizia da diversi anni;
- Metropoli est scrl, Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio, partecipato dal Comune con una quota del 6% del capitale sociale, costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale mediante un'azione di animazione territoriale. In atto in liquidazione volontaria in forza di Assemblea dei soci del 27.04.2015.

RILEVATO CHE

con particolare riferimento alle partecipazioni direttamente detenute, Il Comune:

Conferma la propria volontà di mantenere le partecipazioni societarie detenute in:

- S.R.R. Palermo Area Metropolitana Scpa in quanto previste in base a specifiche disposizioni di legge;
- Amap Spa per le motivazioni di cui sopra;
- **Per quanto attiene le partecipazioni:**
- A.S.I Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo e Metropoli Est scrl vengono mantenute solo nell'ottica della conclusione del procedimento di liquidazione in quanto, entrambe, non soddisfano i requisiti del TUSP.

IL COLLEGIO, per tutto quanto in premessa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione consiliare, ad oggetto: Ricognizione e Revisione Periodica delle Partecipazione possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Santo Palermo

Dott. Giuseppe Micale

Rag. Giuseppe Tomasello

Firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a oggetto: “Ricognizione e Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016”, dotata dei prescritti pareri favorevoli.

Visto il verbale n. 51 del 14.12.2022, prot. n. 24512 del 15.12.2022 con il quale l’Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Udita l'esposizione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 13 presenti – n. 3 assenti (Cons. Martorana Giuseppa Maria Gabriella, Cons. Martorana Francesco Paolo, Curvato Maria)) e votanti:

Favorevoli 13

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto: “Ricognizione e Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ficarazzi al 31.12.2021 ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016”, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to Marco Martorana

Il Consigliere Anziano
F.to Domino Pietro

Il Vice Segretario
F. to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Copia conforme all'originale.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f. to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Ficarazzi, 27/12/2022



Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile
Albo Pretorio

F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa P. Letizia Comparetto